

Statuto fondamentale del governo temporale degli Stati della Chiesa (1848)**Pio PP. IX**

Nelle istituzioni di cui finora dotammo i Nostri sudditi fu nostra intenzione di riprodurre alcune istituzioni antiche le quali furono lungamente lo specchio della sapienza degli Augusti nostri Predecessori, e poi col volgere dei tempi volevansi adattare alle mutate condizioni per rappresentare quel maestoso edifizio che erano state da principio.

Per questa via procedendo eravamo venuti a stabilire una rappresentanza consultiva di tutte le Provincie, la quale dovesse aiutare il Nostro Governo nei lavori legislativi e nella amministrazione dello Stato, e aspettavamo che la bontà dei risultamenti avesse lodato l'esperimento che primi Noi facevamo in Italia. Ma poiché i nostri vicini hanno giudicato maturi i loro popoli a ricevere il beneficio di una rappresentanza non meramente consultiva, ma deliberativa, Noi non vogliamo fare minore stima dei popoli nostri, né fidar meno nella loro gratitudine non già verso la nostra umile persona, per la quale nulla vogliamo, ma verso la Chiesa e questa Apostolica Sede, di cui Iddio ci ha commessi gl'inviolabili e supremi diritti e la cui presenza fu e sarà sempre a loro di tanti beni cagione.

Ebbero in antico i nostri comuni il privilegio di governarsi ciascuno con leggi scelte da loro medesimi sotto la sanzione sovrana.

Ora non consentono certamente le condizioni della nuova civiltà, che si rinnovi sotto le medesime forme un ordinamento pel quale la differenza delle leggi e delle consuetudini separava sovente l'un comune dal consorzio dell'altro. Ma Noi intendiamo di affidare questa prerogativa a due consigli di probi e prudenti cittadini nell'uno da Noi nominati, nell'altro deputati da ogni parte dello Stato, mediante una forma di elezioni opportunamente stabilita: i quali rappresentino gli interessi particolari di ciascun luogo dei nostri domini, e saviamente gli contemperino con quell'altro interesse grandissimo d'ogni Comune e di ogni Provincia ch'è interesse generale dello Stato.

Siccome poi nel nostro sacro Principato non può essere disgiunto dall'interesse temporale dell'interna prosperità l'altro più grave della politica indipendenza dello Stato della Chiesa, pel quale stette altresì l'indipendenza di questa parte d'Italia, così non solamente riserviamo a Noi e ai Successori Nostri la suprema sanzione e la promulgazione di tutte le leggi che saranno dai predetti consigli determinati, e il pieno esercizio dell'Autorità sovrana nelle parti di cui col presente atto non è disposto; ma intendiamo altresì di mantenere intera l'Autorità Nostra nelle cose che sono naturalmente congiunte colla religione e la morale cattolica. E ciò dobbiamo per sicurezza a tutta la cristianità che nello Stato della Chiesa, in questa nuova forma costituito, nessuna

diminuzione patiscano la libertà ed i diritti della Chiesa medesima e della S. Sede, né veruno esempio sia mai per violare la santità di questa religione che Noi abbiamo obbligo e missione di predicare a tutto l'universo come unico simbolo d'alleanza di Dio cogli uomini, come unico pegno di quella benedizione celeste per cui vivono gli Stati e fioriscono le nazioni.

Implorato pertanto il divino aiuto e udito l'unanime parere dei nostri venerabili Fratelli Cardinali di S.R.C. espressamente adunati a tal uopo in concistoro, abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il sacro collegio dei Cardinali elettori del Sommo Pontefice è Senato inseparabile del medesimo.

Art. 2 – Sono istituiti due Consigli deliberanti per la formazione delle leggi, cioè l'Alto consiglio ed il consiglio dei Deputati.

Art. 3 – Sebbene ogni giustizia emani dal Sovrano e sia in suo nome amministrata, l'ordine giudiziario è nondimeno indipendente nelle applicazioni delle leggi ai casi speciali, salvo sempre nello stesso Sovrano il diritto di far grazia. I giudici dei tribunali collegiali sono inamovibili quando vi avranno esercitato le loro funzioni per 3 anni dalla promulgazione del presente Statuto. Possono però essere traslocati ad altro tribunale uguale o superiore.

Art. 4 – Non saranno istituiti tribunali o commissioni straordinarie; ognuno in materia tanto civile quanto criminale sarà giudicato dal tribunale espressamente determinato dalla legge, innanzi alla quale tutti sono uguali.

Art. 5 – La Guardia civica si ha come istituzione dello Stato; e rimarrà costituita sulle basi della legge del 5 luglio 1847, e del Regolamento del 30 dello stesso mese.

Art. 6 – Niun impedimento alla libertà personale può essere posto se non nei casi e colle forme prescritte dalle leggi. E perciò Niuno può essere arrestato se non in forza di un atto emanato dall'Autorità competente. È eccettuato il caso di delitto flagrante, o quasi flagrante, nel quale l'arrestato dentro 24 ore è consegnato all'Autorità competente.

Le misure di polizia preventiva sono pure regolate da una legge.

Art. 7 – Il debito pubblico è garantito, come pure le obbligazioni assunte dallo Stato.

Art. 8 – Tutte le proprietà sia dei privati, sia dei corpi morali, sia delle altre pie e pubbliche istituzioni, contribuiscono indistintamente ed egualmente agli aggravii dello Stato, chiunque ne sia il possessore. Quando il Sommo Pontefice dà la sanzione alle leggi sopra i tributi, l'accompagna con una speciale apostolica deroga alla immunità ecclesiastica.

Art. 9 – Il diritto di proprietà in egual modo in tutti è inviolabile.

Sono eccettuate soltanto le espropriazioni per causa di pubblica utilità

riconosciuta, e previo l'equivalente compenso a norma delle leggi.

Art. 10 – La proprietà letteraria è riconosciuta.

Art. 11 – L'attuale preventiva censura governativa o politica per la stampa è abolita, e saranno a questa sostituite misure repressive da determinarsi con apposita legge.

Nulla è innovato quanto alla censura ecclesiastica stabilita dalle canoniche disposizioni fino che il Sommo Pontefice nella sua Apostolica Autorità, non provenga con altri regolamenti.

Il permesso della censura ecclesiastica in niun caso toglie o diminuisce la responsabilità politica e civile di coloro i quali a forma delle leggi sono garanti delle pubblicazioni per mezzo della stampa.

Art. 12 – I pubblici spettacoli sono regolati con misure preventive stabilite dalle leggi; le composizioni teatrali prima di essere rappresentate sono perciò soggette alla censura.

Art. 13 – L'Amministrazione comunale e provvisoria sarà presso dei rispettivi cittadini: con apposite leggi verrà regolata in modo da assicurare alle Comuni e Provincie le più convenienti libertà, compatibili colla conservazione dei loro patrimoni e coll'interesse dei contribuenti.

DELL'ALTO CONSIGLIO E DEL CONSIGLIO DEI DEPUTATI.

Art. 14 – Il Sommo Pontefice convoca, proroga e chiude le Sessioni d'ambidue i Consigli. Scioglie quello dei deputati convocandolo nuovamente nel termine di tre mesi per mezzo di nuove elezioni. La durata ordinaria della sessione annuale non oltrepassa i tre mesi.

Art. 15 – Nessuno dei Consigli può adunarsi mentre l'altro è sciolto o prorogato, fuori del caso preveduto all'art. 46.

[...]

Art. 19 – I membri dell'alto Consiglio sono nominati a vita dal Sommo Pontefice. Il loro numero non è limitato. È necessaria in essi l'età d'anni 30 ed il pieno esercizio dei diritti civili e politici.

Art. 20 – Sono desunti dalle seguenti categorie:

1. I Prelati ed altri ecclesiastici costituiti in dignità.
 2. I ministri, il presidente del Consiglio dei Deputati, il senatore di Roma e di Bologna.
 3. Le persone che hanno occupato od occupano un distinto grado nell'ordine governativo, amministrativo e militare.
 4. I Presidenti dei tribunali di appello, i Consiglieri di Stato, gli avvocati concistoriali, tutti dopo l'esercizio di sei anni.
 5. I possidenti con una rendita di scudi 4000 all'anno sopra capitali imponibili e posseduta da sei anni innanzi.
 6. E finalmente le persone benemerite dello Stato per distinti servigi o per averlo illustrato con opere insigni nelle scienze e nelle arti.
- [...]

Art. 22 – L'altro Consiglio si compone dei deputati scelti dagli elettori sulla base approssimativa di un deputato per ogni 50.000 anime.

Art. 23 – Sono elettori:

1. I Confalonieri, priori ed anziani della città, e comuni; i Sindaci degli appodiati;
2. quelli che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi 300;
3. quelli che per altro titolo pagano al governo una tassa diretta di scudi 12 annui.
4. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università dello Stato.
5. I membri dei consigli di disciplina, degli avvocati, e procuratori presso i tribunali collegiali.
6. I laureati ad honorem nelle Università dello Stato.
7. I membri delle Camere di Commercio.
8. I capi di fabbriche o stabilimenti industriali.
9. I capi o i rappresentanti di società, corpi morali, istituzioni pie o pubbliche, le quali sono intestate nel censo come al n. 2, ovvero pagano la tassa di cui al n. 3.

Art. 24 – Sono eleggibili:

1. Quei che nel censo sono iscritti possessori di un capitale di scudi tremila.
2. Quelli che per altri titoli pagano al Governo una tassa fissa di scudi cento annui.
3. I membri dei collegi, delle facoltà, ed i professori titolari delle Università di Roma e Bologna; i membri dei Collegi di disciplina degli avvocati e procuratori presso i tribunali di appello.

[...]

Art. 25 – Negli elettori si richiede l'età d'anni venticinque, negli eleggibili quella di anni trenta: negli uni e negli altri il pieno esercizio dei diritti civili e politici, e perciò la professione della Religione cattolica, la quale è condizione necessaria pel godimento dei diritti politici nello Stato.

[...]

Art. 29 – I membri d'ambidue i Consigli esercitano le di loro funzioni gratuitamente.

Art. 30 – I membri d'ambidue i Consigli sono inviolabili per le opinioni e voti che profferiscono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Non possano essere arrestati per debiti durante il periodo delle sessioni ed un mese innanzi ed altro dopo.

Non possono pure essere arrestati per giudizi criminali durante la sessione, se non previo l'assenso del Consiglio al quale appartengono, eccettuato il caso di delitto flagrante o quasi flagrante.

[...]

ATTRIBUZIONI DEI DUE CONSIGLI

Art. 33 – Tutte le leggi in materie civili, amministrative, governative, sono proposte, discusse e votate dai due Consigli: comprese le imposizioni di tributi, e le interpretazioni e declaratorie che abbiano forza di legge.

Art. 34 – Non hanno forza le leggi concernenti le materie di cui all'articolo precedente, se non dopo di essere state liberamente discusse ed accettate da ambedue i Consigli, e munite della sanzione del Sommo Pontefice.

Non possono quindi essere riscossi i tributi, se non sono approvati da una legge.

Art. 35 – La proposta delle leggi è fatta dai Ministri; può essere fatta da uno dei due Consigli dietro richiesta di dieci dei suoi membri. Ma le proposizioni fatte dai ministri saranno sempre prima delle altre discusse e votate.

Art. 36 – I Consigli non possono mai proporre alcuna legge.

1. Che riguardi affari ecclesiastici o misti;
2. Che sia contraria ai canoni o disciplina della Chiesa;
3. Che tenda a variare o modificare il presente statuto.

Art. 37 – Negli affari misti possono in via consultiva essere interpellati i Consigli.

Art. 38 – È vietata nei due Consigli ogni discussione che riguardi le relazioni diplomatiche-religiose della S. Sede all'estero.

Art. 39 – I trattati di commercio, e quelle soltanto fra le clausole di altri trattati che riguardassero le finanze dello Stato, prima di essere ratificati sono portati ai Consigli, i quali li discutono e votano a forma dell'art. 38.

[...]

Art. 41 – Saranno sempre presentati prima alla deliberazione e voto del Consiglio dei deputati i progetti di legge riguardanti: 1. il preventivo e consultivo di ogni anno; 2. quelli tendenti a creare, liquidare, ed accettare debiti dello Stato; 3. quelli sulle imposte, appalti ed altre concessioni o alienazioni qualsivogliano dei redditi e proprietà dello Stato.

[...]

DEL SACRO CONCISTORO

Art. 52 – Quando ambedue i Consigli hanno ammessa la proposta di legge, sarà questa presentata al Sommo Pontefice e proposta nel concistoro segreto. Il Pontefice, udito il voto dei Cardinali, dà o nega la sanzione.

DEI MINISTRI

Art. 53 – L'Autorità governativa provvede con ordinanze e regolamenti all'esecuzione delle leggi.

Art. 54 – Le leggi e tutti gli atti governativi riguardanti gli oggetti di cui all'art. 33, sono firmati dai rispettivi ministri, che ne sono responsabili. Un'apposita legge determinerà i casi di tale responsabilità, le pene, le forme dell'accusa e del giudizio.

Art. 55 – I Ministri hanno diritto d'intervenire ed essere uditi in ambedue i Consigli: vi hanno voto e ne sono membri: possono essere invitati ad intervenire per dare gli opportuni chiarimenti.

[...]